

**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE PER
SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR
SERVIZIO DI CONSULENZA**

*Redatta ai sensi del Regolamento Intermediari adottato con
delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche*

Edizione Ottobre 2017

SEZIONE A

Informazioni su AQA CAPITAL LTD e i suoi servizi

Dati relativi alla società di gestione

Denominazione sociale	AQA CAPITAL LTD , Succursale italiana (di seguito “AQA”)
Sede Legale	6, Fourth Floor, Market Street, Floriana, FRN 1082 Malta
Sede Succursale	Milano, Via Brisa, 3
Numero di iscrizione all’Albo Banca d’Italia – Sezione Società di gestione UE	98
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA	09783770960
Capitale sociale	Euro 200.000
Recapiti telefonici	Telefono: Malta: +356 23479800 Milano: +39 02 36574500 Fax: Malta +356 23479899
Indirizzo e-mail	italianbranch@qa-capital.com
Sito internet	www.qa-capital.com

Lingua e modalità di comunicazione tra il Cliente e AQA

La lingua con la quale il Cliente può comunicare con AQA e ricevere dalla stessa documenti e comunicazioni è la lingua italiana.

Nell’ambito della corrispondenza ordinaria, il Cliente può inviare comunicazioni ad AQA utilizzando la forma scritta, tramite e-mail, fax o avvalendosi del servizio postale, inviando le proprie comunicazioni agli indirizzi e ai recapiti sopra indicati, salvo quanto diversamente previsto nel contratto.

Le comunicazioni di AQA al Cliente sono inviate per iscritto mediante il servizio postale ovvero mediante e-mail, nel caso in cui, ricorrendone le condizioni di legge, il Cliente abbia scelto tale modalità di corrispondenza, all’indirizzo indicato dal Cliente al momento della conclusione del contratto o, successivamente, con apposita comunicazione.

Per quanto attiene alle modalità di trasmissione di ordini o istruzioni, il Cliente può:

- in relazione alla commercializzazione di OICR, effettuare richieste di sottoscrizione presso la sede di AQA ovvero, fuori dai locali di AQA, a mezzo di consulenti abilitati all’offerta fuori sede, utilizzando l’apposito modulo di sottoscrizione, predisposto dall’emittente e reso disponibile da AQA stessa.
- in relazione servizio di gestione di portafogli, impartire istruzioni specifiche tramite email o fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare agli indirizzi e recapiti indicati in contratto.

Autorizzazione ad operare e recapito autorità competente che ha rilasciato la comunicazione

AQA è stata autorizzata dalla Banca d'Italia con Provvedimento del 07.02.2017 allo svolgimento in Italia dei seguenti servizi:

- gestione di portafogli;
- consulenza in materia di investimenti;
- commercializzazione in Italia di OICR esteri;
- gestione collettiva UCITS.

AQA è sottoposta alla vigilanza di:

- Banca d'Italia, con sede in Roma, Via Nazionale 91, telefono +39 06.47921; www.bancaditalia.it;
- CONSOB, con sede in Roma, Via G.B. Martini, 3, telefono +39 06.84771; www.consob.it;
- Malta Financial Services Authority (MFSA), Notabile Road, BKR3000, Attard MALTA, Telefono: +356 2144 1155, www.mfsa.com.mt.

Offerta fuori sede

Per l'offerta fuori sede in Italia, la AQA si avvale di consulenti abilitati all'offerta fuori sede, come consentito dall'art. 31 del Testo Unico della Finanza ("TUF"). E' consulente abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/CE (Direttiva MIFID), esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario di AQA.

L'attività di consulente abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di AQA. L'intermediario abilitato che conferisce l'incarico al consulente abilitato all'offerta fuori sede è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

I consulenti abilitati all'offerta fuori sede che operano in Italia per AQA sono iscritti all'Albo dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede.

Al momento del primo contatto con il Cliente o con il potenziale cliente, il consulente abilitato all'offerta fuori sede deve consegnare allo stesso copia della informativa di cui all'Allegato 4 del Regolamento Intermediari n. 16190 del 29 ottobre 2007 ("Regolamento Intermediari").

Natura, frequenza e date dei rendiconti

Nella prestazione del servizio di gestione AQA invia alla fine di ogni semestre solare, il rendiconto relativo al periodo di riferimento. Esso include le seguenti informazioni: il nome dell'intermediario; il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente; il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (*fair value*) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del periodo oggetto del rendiconto; l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, un raffronto del rendimento del periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente convenuto tra la AQA e il Cliente; l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente, l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; per

ciascuna operazione eseguita durante il periodo, ove pertinente, (a meno che il Cliente non chieda di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni seguite, vedi *infra*) il giorno di esecuzione, l'orario di esecuzione, la tipologia dell'ordine, l'identificativo della sede di esecuzione, l'identificativo dello strumento, l'indicatore acquisto/vendita, la natura dell'ordine nel caso in cui non si tratti di acquisto/vendita, il quantitativo, il prezzo unitario, il corrispettivo totale.

Il Cliente può richiedere l'invio del rendiconto con cadenza trimestrale anziché semestrale, indicando l'opzione prescelta nel contratto di gestione di portafogli o facendone richiesta a AQA per iscritto mediante lettera raccomandata A/R.

Nel caso in cui il Cliente autorizzi AQA ad operare con un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto è fornito con periodicità mensile. A tal fine AQA invia il rendiconto entro quindici giorni lavorativi dalla fine del mese solare al Cliente.

Il Cliente può richiedere di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite, indicando l'opzione prescelta nel contratto di gestione di portafogli o facendone richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A/R. In tal caso, AQA fornirà prontamente al Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo. Qualora il Cliente interessato sia un cliente al dettaglio, AQA gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla esecuzione dell'operazione o, se riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. La comunicazione di conferma dell'operazione avrà il contenuto già descritto con riferimento al rendiconto dei servizi di investimento diversi dal servizio di gestione di portafogli. AQA non è tenuta ad inviare la conferma dell'operazione, nel caso in cui essa sia prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. AQA invierà, comunque, al Cliente un rendiconto periodico almeno una volta ogni 12 mesi ovvero ogni 6 mesi, nel caso in cui il portafoglio del Cliente sia interessato da operazioni sugli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, lett.c), o di cui all'art. 1, III comma, TUF.

Il rendiconto periodico del servizio di gestione di portafogli si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso ad AQA entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso da parte del Cliente.

Nella prestazione del **servizio di commercializzazione di OICR** AQA fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su sua richiesta, le informazioni circa lo stato del suo ordine.

In relazione agli ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, AQA invia al Cliente, su supporto duraturo, un avviso che confermi l'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordine o, se la AQA riceve la conferma da un terzo, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo.

AQA non è tenuta a inviare l'avviso di cui al paragrafo che precede quanto la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto, quale, a titolo esemplificativo, il soggetto incaricato dei pagamenti o la società di gestione.

La rendicontazione del servizio di **consulenza in materia di investimenti**, prestato in abbinamento al servizio di commercializzazione di OICR è contenuta nella rendicontazione periodica relativa a tali servizi.

Sistema di indennizzo dei Clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

AQA aderisce all' "Investor Compensation Scheme" di Malta. Per informazioni sulle modalità di funzionamento, sui presupposti e sui limiti di indennizzo si rimanda al sito dell'"Investor Compensation Scheme" [<http://www.compensationschemes.org.mt/>] e della relativa normativa di attuazione a Malta [<http://www.compensationschemes.org.mt/Home/ViewContent/34>].

Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse e della politica per la rilevazione e la gestione degli incentivi

Conflitti di interesse

AQA nella prestazione dei servizi potrebbe trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei confronti della clientela e per tale ragione essa, in osservanza delle disposizioni di cui alla Direttiva MIFID e alle corrispondenti norme di diritto italiano che ad essa hanno dato esecuzione, è tenuta a individuare le ipotesi in cui potrebbero insorgere conflitti di interesse tra AQA stessa e la clientela ovvero tra i diversi clienti e ad adottare ogni misura ragionevole per evitare l'insorgere dei conflitti e, in ogni caso, per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere alla clientela sia comunque evitato.

Nella presente Sezione, AQA informa in maniera sintetica la clientela in relazione alle possibilità di insorgenza di conflitti di interessi e alla politica di gestione dei medesimi. Su richiesta, AQA fornirà su supporto duraturo al singolo Cliente ulteriori dettagli in relazione ai principi appresso esposti e alla politica in materia di conflitti di interesse adottata.

- **Mappatura delle ipotesi dei potenziali conflitti di interesse di AQA**

Si riporta di seguito una descrizione delle principali tipologie di conflitti di interesse che possono sorgere nell'ambito dei singoli servizi prestati da AQA.

- ✓ **Gestione di portafogli**

- (a) Eventuale inserimento nei portafogli in gestione di quote o azioni di OICR gestiti da AQA;
- (b) Eventuale inserimento nei portafogli in gestione di quote o azioni di OICR di terzi commercializzati da AQA;
- (c) Eventuale inserimento nei portafogli in gestione di quote o azioni di OICR i cui amministratori sono membri del consiglio di amministrazione della AQA;
- (d) Eventuale inserimento nei portafogli in gestione di uno strumento finanziario il cui emittente è un importante Cliente di AQA e con il quale è stato sottoscritto un accordo di commercializzazione;
- (e) Eventuale inserimento nei portafogli in gestione di uno strumento finanziario il cui emittente ha tra i propri soci (anche indirettamente) un socio di AQA;
- (f) Investimento personale di soggetti rilevanti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. p) del Regolamento Congiunto Banca d'Italia –CONSOB del 29.10.2007, in eventuale contrasto con l'interesse dei clienti.

- ✓ **Commercializzazione di OICR**

- (g) La commercializzazione di quote o azioni di OICR di cui alle lettere a), c), d) ed e) che precedono (di seguito anche "OICR Collegati").

- **Misure adottate per la gestione del conflitto di interesse**

Per la ipotesi *sub* (a), che può verificarsi nei confronti dei Clienti che abbiano sottoscritto un contratto di gestione di portafogli, al fine di evitare che AQA possa duplicare i ricavi (*i.e.* commissioni di gestione sui portafogli gestiti, corrisposte dai Clienti e commissioni di gestione sugli OICR), sulla parte di patrimonio investita in OICR gestiti da AQA, AQA non applica la commissione di gestione individuale. Per evitare che nelle gestioni individuali vengano inseriti quote o azioni di tali OICR al mero fine di accrescere le masse, AQA attua una specifica procedura, alla quale i funzionari incaricati della gestione devono attenersi, analiticamente descritta nella Politica di gestione dei conflitti di interesse.

Per la ipotesi *sub* (b), che può verificarsi nei confronti dei Clienti che abbiano sottoscritto un contratto di gestione di portafogli, al fine di evitare che AQA possa duplicare i ricavi (*i.e.* commissioni di gestione sui portafogli gestiti, corrisposte dai Clienti e commissioni percepite per la commercializzazione di OICR terzi), sulla parte di patrimonio investita in OICR commercializzati da AQA, AQA provvederà a retrocedere ai portafogli gestiti eventuali commissioni riconosciute dagli OICR commercializzati.

Per le ipotesi *sub* (c), (d) ed (e), che può verificarsi nei confronti dei Clienti che abbiano sottoscritto un contratto di gestione di portafogli, si segnala che la separazione dei ruoli del responsabile del servizio di commercializzazione e dei responsabili del servizio di gestione di portafogli consente ad AQA di effettuare le scelte di investimento per i portafogli gestiti unicamente a fronte di specifiche situazioni di mercato e di una valutazione costo/opportunità condotta sullo specifico strumento finanziario.

Nel caso descritto al punto (f), che riguarda tutti i Clienti della AQA, si segnala che la AQA ha posto in essere presidi di carattere procedurale, descritti nella Disciplina delle operazioni personali dei soggetti rilevanti, tali da assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato. La Disciplina delle operazioni personali prevede, a tale riguardo:

- l'obbligo di comunicazione delle operazioni di carattere personale effettuate dai soggetti rilevanti.
- Il divieto di trattare strumenti finanziari, anticipando il movimento dei prezzi, prima di eseguire gli ordini dei clienti (*front running*).

Nell'ipotesi descritta *sub* (g), che riguarda i Clienti che abbiano sottoscritto un contratto di commercializzazione, si segnala che AQA non consente agli operatori addetti al servizio di commercializzazione di OICR di formulare, di propria iniziativa, al Cliente raccomandazioni aventi ad oggetto quote di OICR Collegati. Resta fermo l'obbligo per AQA di fornire la consulenza e, conseguentemente, di valutare l'adeguatezza dell'operazione qualora la richiesta di sottoscrizione di quote di OICR Collegati provenga direttamente dal Cliente.

In ogni caso, ove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, AQA informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, sulla natura e sulle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

AQA adotta tutte le misure organizzative necessarie a prevenire violazioni delle misure sopra indicate e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle informazioni riguardanti i Clienti e in materia di restrizioni alle operazioni personali dei soggetti rilevanti.

AQA è consapevole della necessità di aggiornare periodicamente il contenuto del presente documento e, in particolare, le politiche e le procedure adottate in relazione all'evoluzione della normativa, delle prassi di mercato e della complessità aziendale.

Incentivi

AQA ha una politica di gestione degli incentivi adottata in ottemperanza e nel rispetto della disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva MIFID e nelle relative disposizioni di attuazione, nel TUF e successive modificazioni, nel Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29/10/2007 (di seguito Regolamento Congiunto), nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 16190/07 (di seguito Regolamento Intermediari o RI).

Le disposizioni normative sugli incentivi si sostanziano in una generale preclusione circa la possibilità di ricevere (o offrire) pagamenti o altri benefici connessi alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, ad eccezione di tre ipotesi espressamente menzionate dalla normativa.

Per risultare legittimi gli incentivi occorre che gli intermediari:

- rendano noti ai clienti, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, gli incentivi che caratterizzano il servizio di investimento prestato, esplicitandone l'esistenza, la natura e l'importo (ovvero il metodo di calcolo);
- assicurino che detti pagamenti siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso e non ostacolino l'adempimento da parte dell'impresa del dovere di servire al meglio gli interessi dei clienti.

In ottemperanza a quanto sopra esposto, in sede contrattuale, viene fornito un prospetto delle modalità di calcolo delle commissioni minime e massime percepite dalla AQA, nell'ambito della prestazione del servizio di commercializzazione, dalle società prodotte. In seguito alla effettiva sottoscrizione da parte del Cliente delle quote di OICR, verrà fornita, su richiesta del Cliente, la specifica modalità di calcolo delle commissioni percepite con riferimento allo strumento collocato dalla AQA.

Inoltre, la AQA potrà, contestualmente alla richiesta di ogni operazione sulla quale percepisce un incentivo di cui all'art.52 c.1 lett. b consegnare al Cliente una informativa specifica (*disclosure*) resa in forma scritta su supporto cartaceo.

Su richiesta del Cliente saranno comunicati ulteriori dettagli circa i termini degli accordi conclusi in materia di incentivi.

Prestazione del servizio di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consiste nella gestione su base discrezionale e individualizzata del patrimonio conferito dal Cliente tramite l'effettuazione di operazioni di investimento in strumenti finanziari disposte da AQA nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti nel relativo contratto.

Nella prestazione del servizio AQA assume decisioni per conto del Cliente circa l'impiego del patrimonio che lo stesso ha conferito in gestione, senza tuttavia garantire alcun risultato, il Cliente resta, pertanto esposto ai rischi delle operazioni di investimento.

AQA sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente prima della sottoscrizione del contratto, valuta che il mandato gestorio e le singole operazioni realizzate nella prestazione del servizio di gestione siano adeguate per il Cliente. AQA non può, in ogni caso, effettuare operazioni che siano inadeguate.

✓ **Metodo di valutazione e di comparazione dei risultati di gestione nel servizio di gestione portafogli**

AQA raffronta la performance lorda di gestione con un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) associato a ciascun portafoglio, come oltre indicato.

Tale parametro di riferimento rappresenta meramente un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa.

✓ **Informazioni sul metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio**

La valutazione del portafoglio viene effettuata giornalmente, secondo i seguenti criteri:

- 1) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui al punto 2;
- 2) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui al punto 1, il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati da AQA, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti derivati non negoziati nei mercati la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato;
- 3) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- 4) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
- 5) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto 1 e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento di AQA. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- 6) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
- 7) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in Euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- 8) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
- 9) la fonte principale usata per la valutazione dei portafogli è Bloomberg.

✓ **Dettagli su eventuali deleghe di gestione a soggetti terzi**

AQA si riserva la facoltà di delegare a terzi la esecuzione dell'incarico di gestione di portafogli. Nel caso in cui AQA dovesse avvalersi di tale facoltà, le forme e i limiti della delega saranno preventivamente concordati con il Cliente nel contratto.

✓ **Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio e i tipi di operazioni eseguibili su tali strumenti, inclusi eventuali limiti**

I tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio distinti per linea di gestione sono i seguenti:

Linee di Gestione Patrimoniale:

Linea di Gestione	Strumenti monetari (1)	Strumenti finanziari di natura obbligazionaria (2)	Strumenti finanziari a rischio variabile (3)	Strumenti finanziari di natura azionaria (4)
PRUDENTE	Da 0% a 100%	Da 0% a 100%	Da 0% a 20%	-
BILANCIATA	Da 0% a 50%	Da 20% a 80%	Da 0% a 70%	Da 0% a 50%
AGGRESSIVA	Da 0% a 30%	Da 0% a 70%	Da 20% a 50%	Da 10% a 90%
PRIVATE	DEFINITO IN SEDE CONTRATTUALE			

- (1) La categoria "Strumenti monetari" include: certificati di deposito e OICR armonizzati / ETF con classe di rischio identificata nel KIID pari a 1;
- (2) La categoria "Strumenti finanziari di natura obbligazionaria" include: Titoli di Stato e altre obbligazioni governative, obbligazioni sovranazionali, obbligazioni corporate Investment Grade, OICR armonizzati / ETF con classe di rischio identificata nel KIID pari a 2 e 3;
- (3) La categoria "Strumenti finanziari a rischio variabile" include: obbligazioni sub-Investment Grade, obbligazioni prive di rating, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni strutturate, certificati, OICR armonizzati / ETF con classe di rischio identificata nel KIID pari a 4 e 5;
- (4) La categoria "Strumenti finanziari di natura azionaria" include: azioni e altri titoli di capitale, diritti di opzione, obbligazioni convertibili in azioni, OICR armonizzati / ETF con classe di rischio identificata nel KIID pari a 6 e 7 e ETC e ETN. In particolari fasi di mercato, la parte di patrimonio non investita in titoli rappresentativi del capitale di rischio o in altri strumenti previsti dalla linea di gestione, può essere investita in strumenti del mercato monetario, ossia in titoli di stato o di enti sopranazionali con duration non superiore a 12 mesi e rating non inferiore ad A2 (Moody's) o A (S&P, Fitch).

Tutti i valori percentuali espressi nelle tabelle sopra riportate, sono riferiti al peso delle singole voci sul patrimonio complessivo del portafoglio.

✓ **Tipologia delle operazioni**

Sugli strumenti finanziari individuati nelle tabelle sopra riportate AQA potrà porre in essere, nei limiti stabiliti dalle disposizioni impartite dagli Organi di vigilanza, le seguenti tipologie di operazioni:

- compravendite a pronti;
- compravendite a premio;
- compravendite a termine;
- operazioni di prestito titoli e riporto;
- vendite allo scoperto;
- pronti contro termine.

- ✓ **Obiettivi d’investimento, livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità e descrizione del parametro di riferimento per il raffronto del rendimento del portafoglio gestito:**

Linee di Gestione Patrimoniale:

LINEA DI GESTIONE	PROFILO DI RISCHIO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO
PRUDENTE	BASSO	100% Barclays Bond Global Aggregate
BILANCIATA	MEDIO	70% Barclays Bond Global Aggregate 30% MSCI World Local Currencies
AGGRESSIVA	MEDIO/ ALTO	25% Barclays Bond Global Aggregate 75% MSCI World Local Currencies
PRIVATE	DEFINITO IN SEDE CONTRATTUALE	

Profilo di rischio:

- Basso = Bassa propensione al rischio.

Obiettivi di investimento: Bassa volatilità; oscillazione contenuta nella variazione del capitale a scapito di rendimenti più elevati. (es: prevalenza di strumenti monetari e di titoli di stato a breve/medio termine, fondi obbligazionari, linee GPM/GPF a rischio basso).

- Medio = Media propensione al rischio.

Obiettivi di investimento: Orientamento alla ricerca di maggiore redditività e rivalutabilità; media volatilità degli investimenti (es: le caratteristiche descritte nel profilo [a], corporate bond, obbligazioni convertibili, fondi – azionari - bilanciati - flessibili, linee GPM/GPF a rischio medio con prevalenza di titoli azionari “Blue Chips”, Hedge Funds a basso volatilità).

- Alto = Alta propensione al rischio.

Obiettivi di investimento: Massima remunerazione, strategia di investimento aggressiva ed elevati livelli di volatilità (es: le caratteristiche descritte nei profili [a] e [b], ogni tipologia di azione e categoria di fondi, Hedge Funds, linee di GPM/GPF a rischio alto, strumenti derivati, warrants, covered warrants e operazioni in leva).

Obiettivi di gestione

Gli obiettivi e i livelli di rischio sono differenziati per linea di gestione e sono strettamente dipendenti dalla tipologia e dal peso che gli strumenti finanziari hanno nella singola linea di gestione.

A titolo puramente indicativo, gli obiettivi di investimento possono essere i seguenti:

- stabilità del rendimento e conservazione del capitale nel medio/lungo termine;
- moderata crescita del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla limitata esposizione al mercato azionario ed obbligazionario;
- crescita potenziale del capitale nel medio/lungo termine ottenibile dalla esposizione al mercato azionario ed obbligazionario;
- massimizzare il rendimento del capitale nel medio/lungo termine, con elevata possibilità di fluttuazione del capitale.

mentre, i livelli di rischio possono assumere i seguenti valori: basso; medio; alto.

Le informazioni di dettaglio relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità sono inseriti nella descrizione di ciascuna linea di gestione

Prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti

Per consulenza in materia di investimenti si intende la prestazione a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, di una o più raccomandazioni personalizzate, riguardo ad una o più operazioni aventi ad oggetto un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quanto è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente stesso.

La raccomandazione deve essere riferita a un determinato strumenti finanziario e può avere come oggetto la realizzazione di una o più operazioni appartenenti ad una delle seguenti categorie: (i) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento; (ii) esercitare o non esercitare un diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare.

Il servizio di consulenza prestato da AQA consiste nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate in relazione a uno o più OICR propri o di terzi commercializzati da AQA. Tale servizio di consulenza ha natura continuativa ed è prestato in abbinamento al servizio di commercializzazione di OICR.

La prestazione del servizio di consulenza da parte di AQA può avvenire (i) nel corso di incontri presso la sede di AQA ovvero fuori sede; (ii) mediante telefonata registrata; (iii) mediante SMS; oppure (iiii) su supporto duraturo anche tramite e-mail, qualora il Cliente abbia accettato tale modalità di prestazione delle raccomandazioni.

Le raccomandazioni rese da AQA nella prestazione del servizio di consulenza costituiscono consigli che il Cliente è libero di seguire o meno. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è, pertanto, di esclusiva competenza del Cliente che valuterà, a propria ed esclusiva discrezione, se darvi o meno esecuzione.

La AQA ha l'obbligo di consigliare al Cliente solo operazioni che siano a lui adeguate.

Prestazione del servizio di commercializzazione di OICR

Tale servizio ha ad oggetto la commercializzazione di OICR propri e di terzi, in relazione ai quali AQA abbia un accordo di commercializzazione/distribuzione con l'emittente o l'offerente.

Il servizio di commercializzazione è prestato da AQA in abbinamento al servizio di consulenza in materia di investimenti. AQA è pertanto tenuta a valutare l'adeguatezza delle operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso richieste dal Cliente. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza nella fase di investimento e successivamente ad esso. Tale assistenza è diretta a:

- consentire l'accesso ragionato ad una ampia gamma di strumenti;
- mantenere informato il Cliente sulle condizioni dei mercati finanziari;
- valorizzare periodicamente il portafoglio degli strumenti oggetto di investimento.

SEZIONE B

Informazioni sugli strumenti finanziari

Questa sezione del documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) *La variabilità del prezzo.*

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale, (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni), e titoli di debito, (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione ed, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Tra i titoli di debito rientrano, tuttavia, strumenti finanziari caratterizzati da un rischio maggiore, che sono i titoli strutturati e subordinati. In particolare, i titoli strutturati sono costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti “derivative”, che realizzano, da parte del prenditore del titolo, l’acquisto o la vendita di uno strumento derivato il cui valore è determinato dall’andamento di strumenti finanziari o indici a questi collegati, ovvero incidono sulla scadenza del titolo. I detentori di titoli di tal genere saranno quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata. I titoli subordinati sono invece caratterizzati da una posizione peggiore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. L’investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente. Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di investimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione di rischi caratteristici del particolare tipo di investimento che per le loro peculiarità dovranno essere compiutamente illustrate all’investitore dall’intermediario.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico, (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, (vedi il successivo punto 1.3), e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi, (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un Mercato Regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito, (vedi il successivo punto 1.4), si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi, (e quindi sui rendimenti dei titoli), in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato, si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente, tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore.

Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d’interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito, (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno: l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli Organismi di Investimento Collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivo, (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico, (maggiorato o diminuito delle commissioni previste), valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire, (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati), oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su Mercati Regolamentati ed MTF sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) *Gli altri fattori fonte di rischi generali.*

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate in allegato al contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da Mercati Regolamentati o MTF.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente, (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun Mercato Regolamentato o MTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

Parte “B”

La rischiosità degli investimenti in prodotti finanziari complessi.

I complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi appunto di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte dell'investitore di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob, partendo dalle Opinion emanate dall'Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari (ESMA) durante il primo trimestre del 2014, ha emanato una Comunicazione al riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi, nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela al dettaglio, in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie degli strumenti in questione.

Nello specifico, la Consob ha individuato due macrocategorie di Prodotti Complessi:

- prodotti finanziari di particolare complessità (c.d. **Black List**), riconducibili alle categorie dalla i alla v della tabella sottostante, la cui distribuzione alla Clientela Retail è fortemente sconsigliata;
- prodotti finanziari complessi (c.d. **Grey List**), riconducibili alle categorie dalla vi alla xii della tabella sottostante, per i quali la Consob, in caso di distribuzione a investitori al dettaglio, raccomanda un'adeguata informativa.

Di seguito si riportano le dodici categorie di Prodotti Complessi identificate ad oggi dalla Consob, nelle quali si articolano le due macrocategorie sopra citate:

Black List

- i Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
- ii Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
- iii Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- iv Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente

Grey List

- vi Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- vii Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- viii Obbligazioni perpetue;
- ix OICR c.d. alternative;

- x Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- xi Prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xii UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n.583/2010, nonché Polizze di Ramo III o V con analoghe caratteristiche.

In sintesi, per disciplinare la distribuzione di Prodotti Complessi alla Clientela al Dettaglio, la Consob raccomanda agli intermediari di dotarsi di determinati presidi quali:

- svolgere un'accurata due diligence interna ai fini dell'individuazione e classificazione dei Prodotti Complessi inclusi nella gamma prodotti offerti alla Clientela e procedere con un'analisi dei profili dei Clienti cui tali prodotti possono essere destinati;
- adeguare le informative da fornire alla Clientela includendo, qualora necessario, le informazioni richieste circa la classificazione dei prodotti e dei relativi rischi.

Parte "C"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) *I futures.*

1.1) L'effetto "leva".

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto, (pochi punti percentuali rispetto al valore dei contratti), e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) *Opzioni.*

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare, (*put e call*).

2.1) L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante, (titoli, indici o altro), corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) *Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.*

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare.

Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore, (tipicamente l'Euro), potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) *Altri tipi di strumenti derivati*

4.1 I certificates

Secondo la definizione di Borsa Italiana S.P.A., i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva.

I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un' alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Questo consente all'emittente di rientrare senza rischi del finanziamento concesso all'investitore.

I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates".

Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

4.2 I warrant

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

4.3 I covered warrant

Nella definizione offerta da Borsa Italiana S.P.A., i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo pre-stabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

5) **Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati Regolamentati o MTF. Gli swaps.**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo, (o positivo), a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia patrimonialmente solida, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Parte “D ”

La rischiosità di una linea di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il servizio di gestione di portafogli mitiga la necessità di comprensione da parte del cliente di tutte le caratteristiche dei singoli prodotti – anche “complessi” - inseriti nei portafogli gestiti. In tal caso le scelte di investimento sono effettuate, per conto del cliente, da un intermediario dotato di competenze specifiche e chiamato ad assicurare una compiuta valutazione nel continuo, nell'interesse del cliente medesimo, della conformità degli investimenti al “mandato” ricevuto.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'intermediario deve informare inoltre il cliente sulla possibilità, ove prevista, che nella linea di gestione sia ammesso l'investimento in “prodotti finanziari complessi”, come definiti nella precedente “PARTE B”.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo; l'Intermediario si astiene dal fornire il servizio di gestione patrimoniale ove la linea risulti non adeguata per l'investitore.

1) *La rischiosità di una linea di gestione.*

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte “A” del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni, ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati ove previsti dalla linea di gestione, (si veda la parte "C" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno, (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) *Altri rischi generali connessi alla gestione di portafogli.*

2.1 Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle altre parti del presente documento.

2.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione di portafogli.

Parte "E "

La rischiosità di altri strumenti finanziari

1) *Certificato di deposito*

Titolo rappresentativo di deposito bancario, nominativo o al portatore, emesso dalle banche per raccogliere risparmio a breve e medio termine; il principale rischio è rappresentato dalla scarsa possibilità di rientrare in possesso delle somme depositate prima della scadenza.

2) *Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)*

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2.1 Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi.

Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

2.2 Società di investimento a capitale variabile

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

2.3 Exchange Traded Funds

Gli *Exchange Traded Funds* (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un *benchmark* di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

2.4 Exchange traded commodities

Gli ETC sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche o in contratti derivati su materie prime.

3) Le obbligazioni

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente,

durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (*zero coupon*) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

3.1 Obbligazioni *corporate*

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

3.2 Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter – American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI), che sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

3.3 Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

Buoni ordinari del Tesoro

Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

Certificati del Tesoro zero coupon

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

Certificati di Credito del Tesoro

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.

Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

Buoni del Tesoro Poliennali

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

3.4 Obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società.

3.5 Obbligazioni *drop lock* (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione *drop lock* viene stabilita sin

dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

3.6 Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

3.7 Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

4) *Le obbligazioni strutturate*

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR ;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni *reverse floater* e quelle *linked*), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette *step down* e *step up*). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le *reverse*.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

4.1 Le obbligazioni *reverse convertible*

Le *reverse convertible* sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario.

La *reverse convertible* è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione *put*). Una *reverse convertible*, dunque, è un titolo collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto che l'emittente della *reverse*, con l'acquisto dell'opzione *put*, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto (nel caso di *reverse* del tipo *physical delivery*) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo *cash*). Ovviamente, l'emittente avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. Pertanto chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, che aumenti. In conclusione, le *reverse convertible* non possono essere assimilate al tradizionale investimento obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione).

4.2 Le obbligazioni “*linked*”

Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante. Per esempio, sottoscrivendo una obbligazione *index linked*, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione *call* sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare. Una versione più semplice di obbligazione di tipo *linked*, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito.

4.3 Le obbligazioni “*step up*” e “*step down*”

In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili. In particolare, le “*step down*” sono obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via decrescenti. Nelle “*step up*” si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più basse.

4.4 Le obbligazioni *callable*

Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato.

INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE (cd. BAIL-IN)

La Direttiva Europea BRRD (“Bank Recovery and Resolution Directive”, Direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi hanno introdotto un sistema di regole armonizzate in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento appartenenti all’Unione Europea. La normativa intende limitare gli impatti sul sistema economico degli interventi pubblici per il salvataggio delle banche in difficoltà, anche utilizzando risorse del settore privato, quali azioni e alcuni crediti.

In particolare, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della crisi, in primo luogo il dissesto o il rischio di dissesto, l’Autorità preposta alla risoluzione delle crisi bancarie (la Banca d’Italia, ovvero l’analogo Autorità di altro Paese UE) può disporre:

- (i) la riduzione o conversione di azioni, partecipazioni e altri strumenti di capitale emessi dalla banca o da altro intermediario in crisi, quando ciò consenta di superare il dissesto o il rischio di dissesto;
 - (ii) qualora le misure indicate al precedente punto (i) non siano sufficienti, l’applicazione delle misure di risoluzione, tra le quali rientra il bail-in, in alternativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
- Gli azionisti e i creditori non potranno in alcun caso sopportare perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Il bail-in consente all’Autorità di risoluzione di disporre, tra l’altro, la riduzione o l’azzeramento del valore delle azioni e di alcuni crediti, o la conversione di questi ultimi in azioni, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca o l’intermediario in crisi. L’Autorità ha inoltre il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale tali interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Di seguito i principali strumenti e passività soggetti al bail-in ed esclusi dall’applicazione di tale disciplina:

Strumenti e passività soggetti al bail-in

- azioni bancarie e strumenti di capitale
- warrant
- crediti subordinati (es. obbligazioni subordinate)
- obbligazioni bancarie
- pronti contro termine
- certificati di deposito al portatore
- depositi di persone fisiche e PMI non protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia per importi superiori a 100.000 euro)
- contratti derivati

Strumenti e passività esclusi dal bail-in

- depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro
- passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite (covered bond) e altri strumenti garantiti
- obblighi derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito
- passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni
- debiti verso i dipendenti, debiti commerciali e debiti fiscali, purché privilegiati dalla normativa fallimentare

Esclusioni eccezionali

In circostanze eccezionali, nel rispetto di modalità e limiti previsti dalla normativa richiamata, l’Autorità può inoltre escludere:

- passività cui non sarebbe possibile applicare il bail-in in tempi ragionevoli;
- passività la cui esclusione è necessaria per assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'intermediario o per evitare un contagio che perturberebbe il sistema finanziario;
- passività che, se incluse nel bail-in, determinerebbero una distruzione di valore, con perdite maggiori per gli altri creditori.

Il bail-in si applica secondo un ordine gerarchico in base al quale chi investe in strumenti finanziari maggiormente rischiosi sostiene, prima degli altri soggetti, le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

L'ordine di priorità per l'applicazione del bail-in è il seguente:

- i) azionisti;
- ii) detentori di altri titoli di capitale;
- iii) altri creditori subordinati;
- iv) creditori chirografari (es. obbligazioni bancarie e altre passività ammissibili);
- v) persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi/conti correnti di importo eccedente la somma di 100.000 euro;
- vi) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce in luogo dei depositanti protetti.

SEZIONE C

Informazioni sugli oneri e sui costi

A) PROSPETTO DELLE COMMISSIONI E SPESE DEL SERVIZIO DI COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

L'incarico di svolgere il servizio di commercializzazione non genera per i Clienti commissioni e spese ulteriori rispetto a quanto previsto dalla documentazione di offerta degli OICR commercializzati.

B) PROSPETTO DELLE COMMISSIONI E SPESE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

La prestazione del servizio di consulenza in abbinamento al servizio di commercializzazione di OICR non comporta il pagamento di alcuna specifica commissione. La prestazione del servizio di consulenza non genera spese per il Cliente.

C) PROSPETTO DELLE COMMISSIONI E DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il totale degli oneri e costi in relazione al servizio di gestione di portafogli, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse e tutte le imposte che verranno pagate tramite AQA sono riportati nella seguente tabella:

Linea di Gestione	Commissioni di gestione su base annua prelevate trimestralmente*	Commissioni di performance**
PRUDENTE	Max 0.9%	Max 10%
BILANCIATA	Max 1.2%	Max 15%
AGGRESSIVA	Max 1.5%	Max 20%
PRIVATE	DEFINITA CONTRATTUALMENTE	

* La commissione di gestione verrà calcolata applicando l'aliquota prevista al valore del patrimonio a fine periodo. Tale valore verrà rettificato mediante riaccrediti e/o riaddebiti, calcolati pro-rata temporis, relativi, rispettivamente, ai conferimenti ed ai prelievi effettuati nel trimestre di riferimento.

** **Commissione di Performance [calcolata al netto delle commissioni di gestione]**

Calcolata sul "plusvalore di gestione" maturato nel "periodo di gestione" da corrispondersi alla "data finale" secondo le seguenti definizioni:

- (1) "**data finale**": per il primo "periodo di gestione" il 31 dicembre dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto, successivamente il 31 dicembre di ogni anno e, per l'ultimo "periodo di gestione", la data di cessazione del contratto;
- (2) "**data iniziale**": per il primo "periodo di gestione" la data di sottoscrizione del contratto; successivamente il 1° gennaio di ogni anno;
- (3) "**periodo di gestione**": il periodo intercorrente tra la "data iniziale" e la "data finale";
- (4) "**valore finale del patrimonio**": pari al patrimonio finale come risulta dal rendiconto alla "data finale";
- (5) "**valore iniziale di riferimento**": per il primo "periodo di gestione" pari al valore del patrimonio conferito inizialmente; per ogni "periodo di gestione" successivo pari al "valore finale del patrimonio" relativo al "periodo di gestione" precedente (al netto delle commissioni di gestione, performance e imposte del periodo);
- (6) "**valore finale di riferimento**": pari alla somma algebrica dei montanti di "valore iniziale di riferimento", versamenti (con segno positivo) e prelievi (con segno negativo) effettuati nel corso del "periodo di gestione".
- (7) "**plusvalore di gestione**": pari alla differenza positiva tra il "valore finale del patrimonio" e il "valore finale di riferimento".

Non si procederà all'addebito della commissione di performance in caso di risultato lordo di gestione negativo.

Modalità di pagamento delle commissioni e delle spese

Il pagamento delle commissioni e delle spese del servizio di gestione di portafogli avviene mediante prelievo dal patrimonio conferito in gestione delle somme dovute dal Cliente ad AQA.

SEZIONE D

Informazioni per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

AQA è tenuta a:

- a) definire ed attuare misure per la trasmissione degli ordini che le consentano di ottenere il miglior risultato possibile per gli ordini dei propri clienti (c.d. *best execution policy*),
- b) fornire informazioni appropriate ai propri clienti in merito alla predetta strategia.

1. Informazioni sui fattori per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

Al fine di fornire le informazioni sopra citate, AQA descrive qui di seguito le scelte effettuate per la trasmissione degli ordini ad altro intermediario.

L'importanza relativa dei fattori che possono concorrere alla determinazione della *best execution* è la seguente:

- a) corrispettivo totale dell'operazione, composto dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione sostenuti dal Cliente,
- b) rapidità e probabilità di esecuzione,
- c) probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
- d) dimensioni e natura dell'ordine (parità di trattamento per qualsiasi quantitativo di ordine immesso sul mercato);

Ci riserviamo di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al Cliente, all'ordine e/o allo strumento finanziario.

Nell'ambito dei servizi di investimento prestati a un cliente al dettaglio, l'individuazione, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, dei soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi (di seguito "broker") è condotta in ragione del solo corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, ivi incluse tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, tra cui le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e ogni altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.

Nell'ambito dei servizi di investimento prestati a un cliente professionale, l'individuazione, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, dei soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi è condotta in considerazione dei fattori di seguito rappresentati nell'ordine di importanza indicato:

- a) Prezzo;
- b) Costo;
- c) Rapidità e probabilità di esecuzione,
 - Liquidità delle sedi di esecuzione alle quali il broker ha accesso, in considerazione del fatto che le sedi di esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità hanno un'elevata probabilità di ottenere l'esecuzione degli ordini;
 - Presenza presso il broker di dispositivi automatici di connessione alle sedi di esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini;
 - Numerosità delle sedi di esecuzione alle quali il broker ha accesso in modo diretto o indiretto e disponibilità del broker ad eseguire in conto proprio ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità;
- d) Probabilità di regolamento (intesa quale garanzia sulla consegna degli strumenti negoziati);
- e) Dimensioni e natura dell'ordine.

AQA si riserva di ritenere prevalenti altri fattori tra quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario in riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate al cliente, all'ordine e/o allo strumento finanziario.

2. Informazioni per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente

Di seguito Vi specifichiamo i dettagli della nostra *transmission policy* ed i relativi criteri adottati.

Selezione degli intermediari (Brokers) per la trasmissione degli ordini

AQA seleziona gli intermediari che hanno una strategia di esecuzione e trasmissione compatibile con l'ordine di importanza dei fattori di cui al punto precedente. Tale strategia dovrà prevedere la garanzia che gli ordini dei Clienti al dettaglio trasmessi per l'esecuzione saranno eseguiti nel rispetto della normativa sul corrispettivo totale (art. 45, comma 5 del *Reg. Interm.*), fatta salva la rilevanza in via residuale degli altri criteri sopra esposti. La scelta potrà, altresì, tener conto dei seguenti criteri:

- struttura organizzativa dell'intermediario;
- qualità ed efficienza dei servizi forniti;
- qualità delle informazioni sull'esecuzione;
- livello di competenza delle negoziazioni;
- accesso al mercato primario;
- solidità patrimoniale, onorabilità e reputazione.

AQA si riserva la possibilità di selezionare anche una sola entità, purché questa sia in grado di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto della clientela.

AQA dovrà richiedere agli intermediari autorizzati ad operare nello Spazio Economico Europeo, di essere trattata come «Cliente Professionale». In tal modo questi soggetti saranno obbligati *ex lege* a garantire la *best execution* per ogni ordine trasmesso. Nel caso in cui l'intermediario non sia soggetto alla disciplina comunitaria di cui si tratta, questo dovrà obbligarsi contrattualmente all'adempimento della disciplina della *Best Execution*: AQA dovrà assicurarsi che le misure di esecuzione definite dall'intermediario permettano di ottenere il miglior risultato possibile.

A tal riguardo, si precisa che AQA ha selezionato, in particolare un unico "intermediario di riferimento" per tutte le categorie di strumenti finanziari. Tale intermediario è attualmente Albertini Syz S.p.A. (di seguito "Banca Albertini"), ritenuto idoneo a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile in modo duraturo per il Cliente; la scelta di Banca Albertini è stata effettuata considerando i seguenti aspetti qualificanti:

- La gerarchia dei fattori di esecuzione adottata da Banca Albertini coincide con quella scelta da AQA per la propria strategia di trasmissione degli ordini (tale gerarchia è definita in via generale e in modo univoco, tuttavia la natura specifica dell'ordine o la sua dimensione, nonché le istruzioni specifiche fornite dal Cliente, possono incidere sulla gerarchia predefinita di importanza dei fattori);
- L'individuazione tempo per tempo della migliore sede di esecuzione o del broker che volta per volta possa garantire il rispetto dei criteri sopra selezionati su base duratura, comporterebbe per AQA la dotazione di strutture organizzative e investimenti informatici per l'indirizzamento degli ordini non compatibili con le dimensioni e l'attività della stessa, per questo AQA demanda tale scelta all'intermediario di riferimento, condividendone la politica di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- Banca Albertini è anche banca depositaria e ciò consente di effettuare automaticamente il regolamento/compenso del titolo stesso, consentendo una maggiore efficienza del processo, riducendo eventuali errori operativi e garantendo, altresì, costi di regolamento (in termini di costi effettivi, tempo impiegato, qualità del sistema dei controlli, automazione dei flussi, etc) sicuramente inferiori anche a parità di qualità, commissioni e prezzo di esecuzione sul mercato.

Azioni/Quote di OICR

Gli ordini di sottoscrizione/riscatto saranno trasmessi ai soggetti autorizzati al collocamento o alle società di gestione di tali OICR.

3. Istruzioni specifiche del Cliente

La/Vi Informiamo che qualora Lei/Voi impartisca/impartiate istruzioni specifiche in merito alle modalità di trasmissione degli ordini, ci atterremo a tali istruzioni limitatamente agli elementi oggetto delle medesime. La/Vi informiamo che, di conseguenza, le predette eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella presente strategia di trasmissione, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

4. Monitoraggio della Strategia

AQA ha adottato misure organizzative finalizzate a verificare l'efficacia della Strategia adottata. In particolare, AQA verifica periodicamente il permanere delle condizioni sopra esposte per la selezione dei Broker, oltre che la qualità del servizio offerto da questi ultimi.

5. Revisione della Strategia

AQA rivede la propria Strategia almeno annualmente e ove si verificano circostanze rilevanti tali da influire negativamente sulla concreta possibilità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. Alla luce di tale riesame, AQA potrà proporre l'adozione di tutte le misure ragionevoli per garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente, quali:

- l'inserimento di diverse/i od ulteriori controparti/Broker rispetto a quelle/i già individuate/i;
- l'assegnazione di un'importanza relativa diversa ai fattori individuati al punto 1;
- la modifica di un qualsiasi aspetto concernente la strategia.

AQA comunicherà ogni modifica rilevante apportata alla presente Strategia nell'ambito del primo rendiconto utile e pubblicando la Strategia aggiornata sul proprio sito internet www.aqa-capital.com.

Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le semplici modifiche apportate all'identità delle controparti e dei broker selezionati.

SEZIONE E

Aggregazione e assegnazione degli ordini

AQA agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente nella trasmissione ad altre entità, a fini di esecuzione degli ordini derivanti dalle proprie decisioni di investimento per conto terzi.

AQA può, limitatamente al servizio di gestione di portafogli, al fine di minimizzare i costi ed oneri associabili a ciascuna operazione di compravendita a valere su strumenti finanziari trasmessa ai negozianti prescelti, aggregare singoli ordini in capo ai Clienti.

L'aggregazione viene effettuata osservando quanto di seguito:

- gli ordini vengano disposti da AQA nell'ambito delle scelte di asset allocation, fermo restando il principio della preventiva imputazione degli ordini, nel sistema di AQA, antecedente alla trasmissione ai negozianti. Eventuali ordini impartiti direttamente da Clienti non possono essere oggetto di aggregazione;
- l'inserimento degli ordini per più Clienti e/o per più linee di gestione avvenga contestualmente;
- gli ordini aggregati vengano trasmessi ad un unico soggetto negoziatore;
- gli ordini aggregati presentino univoche istruzioni per l'esecuzione;
- il negoziatore non riceva dettaglio degli ordini oggetto di aggregazione;
- l'attribuzione dell'eseguito avvenga alle medesime condizioni (ovvero ad un unico prezzo medio) per tutti i clienti.

L'attribuzione dell'eventuale eseguito totale soddisfa ciascuna singola richiesta facente parte dell'ordine oggetto di aggregazione.

Nel caso di eseguiti parziali AQA adotta il seguente algoritmo per l'assegnazione delle quantità fino ad esaurimento:

1. assegnazione a ciascun Cliente di una partita minima;
2. assegnazione a tutti i Clienti dell'eventuale residuo in proporzione alla quantità richiesta;
3. l'eventuale quantità residuante – in base alla partita minima- viene attribuita con associazione casuale ai mandati facenti parte dell'ordine.

Ove le quantità eseguite fossero insufficienti a soddisfare i primi due punti dell'algoritmo di assegnazione, l'attribuzione avverrebbe unicamente sulla base dell'associazione casuale delle partite minime ai singoli ordini.

L'ineseguito parziale o totale dell'ordine aggregato comporta automaticamente l'ineseguito parziale o totale degli ordini singoli che lo compongono.

L'eventuale revoca dell'ordine aggregato comporta automaticamente la revoca di tutti gli ordini singoli che lo compongono.

La/Vi Informiamo che l'effetto della aggregazione potrebbe andare a Suo/Vostro discapito in relazione a un particolare ordine.

SEZIONE F

Modalità e tempi di trattazione dei reclami e soluzione stragiudiziale delle controversie

I Clienti possono presentare eventuali reclami in ordine alla prestazione dei servizi da parte di AQA per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio Reclami di AQA all'indirizzo della Succursale italiana di AQA indicato nella prima pagina del presente documento ovvero all'indirizzo e-mail italiandesk@qa-capital.com. AQA si impegna affinché eventuali reclami siano trattati con sollecitudine. In ogni caso, l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni di AQA, è comunicato per iscritto al Cliente, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte da AQA nei termini previsti al precedente comma, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. Il Cliente, pertanto:

- qualora sia classificato come "cliente al dettaglio" potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente ad AQA che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti;
- anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, potrà attivare – singolarmente o in forma congiunta con AQA – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte al comma precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione stragiudiziale delle controversie non priva, infatti, il Cliente del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria.

SEZIONE G

Informazione concernenti i termini del contratto.

Di seguito si riporta in calce alla presente informativa il testo completo dei contratti di AQA, con la sola eccezione dei testi degli Allegati.

1. Contratto di gestione di portafogli (Appendice 1)
2. Contratto di commercializzazione di OICR propri e di terzi e consulenza (Appendice 2)

SEZIONE H

Classificazione della clientela

In aderenza alle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, AQA è tenuta a comunicare al Cliente la classificazione ad esso attribuita per la prestazione dei servizi, secondo le categorie previste dalla normativa in materia.

In particolare, sono previste tre tipologie di investitori:

- 1. clienti al dettaglio**
- 2. clienti professionali**
- 3. controparti qualificate**

a ciascuna delle quali è riconosciuta un livello di tutela diverso: massimo per i clienti al dettaglio, minimo per le controparti qualificate.

Al riguardo, AQA attribuisce di norma alla clientela lo status di cliente al dettaglio, conformemente al proprio intendimento di garantire agli investitori il massimo grado di protezione previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento

Tuttavia, qualora il cliente intenda beneficiare di una diversa classificazione rispetto a quella standard prevista da AQA, potrà presentare specifica richiesta in tal senso.

Al riguardo, AQA precisa quanto segue:

- la possibilità di aderire alla richiesta sarà subordinata alla verifica da parte di AQA in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
- la richiesta potrà essere fatta in via generale o per specifiche tipologie di strumenti e/o operazioni;
- il passaggio di categoria comporterà, in ogni caso, una riduzione delle tutele assicurate dall'attribuzione della categoria normalmente attribuita da AQA.

Si riporta, nel seguito, un' informativa in ordine alle previsioni normative e regolamentari in materia di classificazione della clientela.

La classificazione dei Clienti secondo la Direttiva MiFID

Il cliente può essere classificato dall'intermediario che presta nei suoi confronti servizi ed attività di investimento come Cliente al dettaglio oppure come Cliente professionale. Determinati soggetti, qualificabili come professionali, possono altresì essere classificati quali controparti qualificate.

CLIENTI AL DETTAGLIO

Sono clienti al dettaglio i soggetti non classificabili nella categoria della clientela professionale e/o delle controparti qualificate. Nei confronti di tale categoria di investitori sono previste le seguenti tutele:

Obblighi informativi

Nella prestazione dei servizi di investimento, AQA procede a fornire al Cliente in tempo utile, cioè prima della prestazione stessa:

- l’informativa relativa ad AQA e ai servizi dalla stessa prestati;
- l’informativa dettagliata relativa alla strategia di trasmissione degli ordini;
- l’informativa relativa alla natura e ai rischi connessi agli strumenti finanziari;
- l’informativa relativa ai costi ed agli oneri connessi alla prestazione dei servizi,
- l’avvertenza sulla eventuale non appropriatezza/non adeguatezza di una specifica operazione disposta;
- l’informativa relativa ad eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena AQA venga a conoscenza di tali difficoltà;
- l’informativa relativa al conflitto di interesse qualora le misure adottate da AQA non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato.

Obblighi di comportamento

Nella prestazione dei servizi AQA è tenuta a rispettare:

- la disciplina dei contratti in base alla quale, per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta, nel quale sono fissati diritti e obblighi dell’impresa e del cliente;
- la disciplina sull’adeguatezza, in base alla quale AQA è tenuta a valutare, nella erogazione del servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti, che la linea prescelta o la specifica operazione da essa consigliata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;
- la disciplina sull’appropriatezza, in base alla quale AQA, nell’ambito del servizio di commercializzazione di OICR, verifichi che il Cliente abbia la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;
- la disciplina sulla best execution, in base alla quale AQA adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto tutti i meccanismi per ottenere, allorché trasmetta gli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente;
- la disciplina in materia di gestione degli ordini;
- la completa disciplina prevista sulle rendicontazioni, comprendente, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati al Cliente stesso;
- la disciplina relativa agli incentivi.

CLIENTI PROFESSIONALI

Sono clienti professionali quelli in possesso dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi assunti in tali determinazioni.

I clienti professionali si distinguono tra quelli “**di diritto**”, collocati in tale categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l’elenco include anche le imprese di grandi dimensioni), ovvero:

- soggetti tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari italiani e esteri (banche, imprese di investimento, assicurazioni, OICVM; etc.);
- imprese di grandi dimensioni che rispondono ad almeno due dei seguenti requisiti:
 - ❑ totale di bilancio : 20.000.000 Euro
 - ❑ fatturato netto : 40.000.000 Euro
 - ❑ fondi propri : 2.000.000 Euro

- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.

e quelli “**su richiesta**”. La classificazione su richiesta necessita, tuttavia, di una valutazione di AQA di carattere sostanziale, in ordine alle caratteristiche del Cliente e alla sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali e, in particolare, il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti:

- che il cliente abbia effettuato operazioni di importo significativo con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro mesi precedenti;
- valore del portafoglio di strumenti finanziari, compresi i depositi in contante, sia maggiore a 500.000 Euro;
- che il cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione che presupponga la conoscenza delle operazioni e/o dei servizi per i quali richiede di essere classificato quale cliente professionale.

Proprio perché ritenuti in possesso dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi assunti in tali determinazioni, i clienti professionali saranno trattati da AQA con minori tutele rispetto a quelle richieste dalla legge per i clienti al dettaglio.

In particolare:

- nel fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti, AQA può presumere che l’operazione consigliata sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti tale operazione inoltre, ove il cliente sia professionale “di diritto”, AQA può presumere che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibile con i suoi obiettivi di investimento;
- nel fornire il servizio di gestione di portafogli, AQA può presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per il quale il cliente è classificato come professionale.

Sono inoltre previsti, in generale, obblighi informativi in misura più attenuata rispetto ai Clienti al dettaglio, relativamente alla rendicontazione.

CONTROPARTI QUALIFICATE

Le controparti qualificate costituiscono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali. Tale categoria è prevista esclusivamente con riferimento ai servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini che AQA non presta.

Specificamente individuati dal legislatore (Banche, SGR, Società di Assicurazioni, etc.), corrispondono alla categoria di investitori per la quale il legislatore, in ragione dell’attività svolta dagli stessi, ha previsto il minor livello di tutela, in quanto considerati investitori molto esperti.

In base a quanto precede, tenendo conto delle informazioni a nostra disposizione, Le comuniciamo che la categoria che Le è stata assegnata è quella di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

Tale categoria definirà il grado di protezione regolarmente a Lei spettante, salvo quanto diversamente stabilito.

A tal proposito Le segnaliamo che - trattandosi di una richiesta - questa comporta il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al dettaglio.

E' inoltre onere del Cliente comunicare ad AQA eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla propria classificazione, fermo restando il diritto di AQA di modificare la classificazione del Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

Dichiaro di aver ricevuto copia della presente in tempo utile prima di essere vincolato dal contratto.

FIRMA:

Cognome e Nome

FIRMA:

Cognome e Nome

FIRMA:

Cognome e Nome

Milano,

Luogo, data

Appendice 1 – Condizioni del “Contratto per la prestazione del servizio di commercializzazione di oicr e consulenza in materia di investimenti”

Sezione I – Norme generali

1. Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati indicati alla lettera b) delle premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Rischi delle operazioni. Identificazione del Cliente

2.1 Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti finanziari di cui al documento informativo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto,

essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato che i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti.

- 2.2 All'atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire ad AQA i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità della Normativa di Riferimento e delle vigenti disposizioni di legge, previo rilascio di apposita procura. Il Cliente potrà indicare soggetti autorizzati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con AQA; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi ad AQA avverrà al momento della designazione.

3. Conclusione del Contratto

- 3.1 Il Cliente prende atto che il presente Contratto si intende concluso alla data indicata nella Proposta sottoscritta dal Cliente stesso, mediante il rilascio al Cliente di una copia debitamente sottoscritta da AQA. Qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte di AQA, il Contratto si intenderà concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione di AQA. In tal caso, l'accettazione di AQA dovrà essere comunicata al Cliente per iscritto. Una copia del presente Contratto verrà comunque consegnata al Cliente al momento della sua sottoscrizione. In ogni caso la AQA si riserva di respingere la Proposta contrattuale ed i relativi Allegati, non debitamente compilati od incompleti o recanti abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.

4. Conferimento e revoca degli ordini; regolamento delle operazioni

- 4.1 Gli ordini di sottoscrizione/switch/rimborso di OICR vengono conferiti per iscritto.
- 4.2 Gli ordini possono essere direttamente impartiti ad AQA ovvero a mezzo di consulenti abilitati all'offerta fuori sede.
- 4.3 Una volta impartito, l'ordine di sottoscrizione/switch/rimborso può essere revocato, solo se non ancora eseguito, per iscritto o telefonicamente. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
- 4.4 Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dal Cliente direttamente o per il tramite delle persone che lo stesso abbia indicato per iscritto. AQA provvederà per quanto ragionevolmente possibile a verificare l'identità della persona che impartisce l'ordine. Qualsiasi variazione dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dalla ricezione da parte di AQA, salva la possibilità di verificare la effettiva legittimazione dei soggetti indicati.

5. Appropriatelyzza

- 5.1 Se il servizio di commercializzazione di OICR oggetto del presente contratto NON viene prestato in abbinamento alla consulenza in materia di investimenti, AQA valuta l'appropriatezza delle operazioni rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.
- 5.2 In caso di rapporti cointestati, salvo diverso accordo tra le parti, la valutazione di appropriatezza sarà condotta prendendo come riferimento, sia in caso di operatività a firma disgiunta sia in caso di operatività a firma congiunta, il cointestatario dotato del minore livello di conoscenza ed esperienza.
- 5.3 Il Cliente si impegna a fornire ad AQA informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate, e a informare AQA tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.
- 5.4 Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per AQA di determinare se il servizio o l'operazione sia appropriata per il Cliente stesso.
- 5.5 Se l'operazione risulta non appropriata, AQA avvertirà il Cliente di tale circostanza, esponendo le ragioni della non appropriatezza. In tale ultimo caso AQA procederà a eseguire l'ordine solo a fronte di specifica ed espressa autorizzazione del Cliente.

5.6 Nel caso in cui il Cliente chieda che il servizio di commercializzazione sia prestato, con riguardo agli OICR c.d. “non complessi” indicati dalla Normativa di Riferimento, in modalità di “mera esecuzione o ricezione di ordini”, AQA si asterrà dal compiere la valutazione dell’appropriatezza degli investimenti scelti dal Cliente.

6. Adeguatezza

6.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, se attivato dal Cliente, AQA valuta l’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sulla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, nonché sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione di successivi aggiornamenti.

6.2 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento il profilo del soggetto più debole. Nell’eventualità in cui la valutazione sui singoli cointestatari non evidenzia con certezza il più debole, AQA farà riferimento a quello che presenti la situazione finanziaria più debole, a colui che abbia gli obiettivi di investimento più prudenziali e al soggetto che abbia minori esperienze e conoscenze.

6.3 In caso di delega a un terzo, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, la valutazione di adeguatezza avrà riguardo al profilo del delegante.

6.4 Il Cliente si impegna a fornire ad AQA informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate, e a informare AQA tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

6.5 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per AQA di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

6.6 Se l’operazione risulta non adeguata, AQA si asterrà dal porla in essere.

7. Cointestazione

7.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte da AQA a uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

7.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a disposizioni impartite soltanto da uno di essi.

7.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione di AQA anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto ad AQA da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

7.4 In caso di opposizione formulata per iscritto da uno dei cointestatari, AQA potrà eseguire l’ordine impartito dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatari. L’opposizione non ha effetto nei confronti di AQA finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e non sia decorso il termine ragionevolmente necessario per provvedere.

7.5 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.

7.6 Nei casi di cui al precedente comma, AQA deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R.

7.7 In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al presente contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili ad AQA,

finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.

8. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto

8.1 Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai clienti. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno operare/disporre solo congiuntamente.

8.2 I cointestatari potranno concordemente nominare per iscritto un rappresentante comune. La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, saranno efficaci nei confronti di AQA dal momento della ricezione della relativa comunicazione effettuata per iscritto, salva la possibilità da parte di AQA di verificare la correttezza delle informazioni ricevute.

9. Conflitti di interesse

9.1 AQA adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (la cui sintesi è stata illustrata e consegnata al Cliente prima della conclusione del contratto), ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti di AQA nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse ricadano negativamente sul Cliente.

9.2 AQA, ove le misure adottate ai sensi del primo comma non siano sufficienti a evitare con ragionevole certezza il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.

10. Compensi e spese

10.1 Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione dei servizi di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad AQA è dettagliatamente specificato nell'Allegato 3. In tale Allegato è anche riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti da AQA nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto. AQA comunicherà al Cliente, in occasione delle singole operazioni, la misura degli eventuali incentivi corrisposti o ricevuti. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

10.2 Il Cliente sarà tenuto al pagamento o rimborso ad AQA di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente.

10.3 È fatto divieto al Cliente di consegnare ai consulenti abilitati all'offerta fuori sede, di cui AQA eventualmente si avvalga, denaro contante o mezzi di pagamento che non siano intestati o girati ad AQA o alla società prodotto, muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

11. Durata del contratto. Recesso.

11.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via raccomandata A/R, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.

12. Modifiche contrattuali

12.1 AQA ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata A/R o per fax, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta ad AQA.

- 12.2 Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dal primo comma del presente articolo, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento *pro tempore* vigente.
- 13. Computo dei termini**
- 13.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.
- 14. Comunicazioni tra le parti**
- 14.1 Fatti salvi i casi in cui ai sensi del presente contratto le parti potranno usare il mezzo telefonico per impartire ordini o effettuare altre comunicazioni, e fermo restando l'obbligo di registrazione di volta in volta in tali casi applicabile, le comunicazioni di ogni tipo tra le parti ai sensi del presente contratto saranno effettuate, se non diversamente disposto dal presente contratto, a scelta del Cliente:
- via posta (lettera raccomandata A/R)
 - via posta elettronica
 - via fax
- 15. Legge applicabile**
- 15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 16. Reclami, sistemi di risoluzione alternativi delle controversie e foro competente**
- 16.1 Il Cliente può presentare qualsiasi reclamo per iscritto ad AQA mediante raccomandata A/R, posta ordinaria e posta elettronica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato in epigrafe ovvero all'indirizzo e-mail italiandesk@aq-capital.com. AQA comunica per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso.
- 16.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte da AQA nei termini previsti al precedente comma, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. Il Cliente, pertanto:
- qualora sia classificato come “cliente al dettaglio” potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente ad AQA che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti;
 - anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, potrà attivare – singolarmente o in forma congiunta con AQA – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
- In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte al comma precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione stragiudiziale delle controversie non priva, infatti, il Cliente del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria.
- 16.3 Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre

2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Milano.

Sezione II – Commercializzazione di OICR

17. Caratteristiche del servizio

- 17.1 Nella prestazione del servizio di commercializzazione di OICR propri o di terzi di cui all'art. 33, comma 1 e comma 2, lett. f), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, AQA raccoglie le disposizioni del Cliente aventi a oggetto la sottoscrizione, lo switch o il rimborso di OICR commercializzati da AQA, secondo le disposizioni dettate dall'emittente o dall'offerente e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
- 17.2 AQA consegna preventivamente al Cliente la documentazione d'offerta, ove prescritto dalla Normativa di Riferimento. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che AQA avrà ricevuto dagli intermediari emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi.
- 17.3 AQA provvede tempestivamente all'invio alle società prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
- 17.4 Fatte salve le comunicazioni poste a carico della società prodotto, AQA provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente a oggetto gli strumenti o prodotti finanziari sottoscritti o acquistati.
- 17.5 Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto OICR la cui natura o funzione richiedano l'assistenza di AQA nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, AQA svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza post vendita. In particolare, AQA riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai prodotti commercializzati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.
- 17.6 Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotto.

18. Documentazione delle operazioni eseguite

- 18.1 Salvo il caso in cui il Cliente abbia diritto a ricevere analogo conferma dell'esecuzione da un diverso soggetto, AQA invia al Cliente prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto duraturo che conferma l'avvenuta esecuzione dell'ordine e contenente le informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento.
- 18.2 Qualora AQA riceva la conferma dell'esecuzione da altro soggetto, l'avviso è inviato al Cliente al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui AQA abbia ricevuto tale conferma dal terzo.
- 18.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, AQA fornisce al Cliente le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.
- 18.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere ad AQA informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.
- 18.5 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

Sezione III – Consulenza in materia di investimenti

19. Caratteristiche del servizio

- 19.1 La presente sezione si applicherà soltanto qualora il Cliente abbia optato per la prestazione, da parte di AQA, del servizio di consulenza in materia di investimenti.
- 19.2 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato in abbinamento al servizio di cui alla sezione II (commercializzazione di OICR) e ha a oggetto la fornitura al Cliente di raccomandazioni personalizzate in merito alla sottoscrizione, conversione e rimborso degli OICR propri e di terzi commercializzati da AQA.

19.3 Il Cliente prende atto del fatto che AQA non presta in suo favore, in difetto di conclusione di un diverso e specifico contratto scritto, alcun servizio di costruzione di portafogli modello o di verifica dell'adeguatezza di portafogli di investimento del Cliente.

20. Limitazioni di responsabilità

20.1 AQA non garantisce alcun risultato in merito alle raccomandazioni fornite, e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni oggetto di tali raccomandazioni. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico di AQA per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.

21. Rendicontazione

21.1 AQA fornisce al Cliente, con riferimento a ciascuna operazione raccomandata, apposita attestazione contenente le seguenti informazioni:

- a) l'OICR oggetto della consulenza;
- b) la raccomandazione d'investimento fornita al Cliente.

Appendice 2 – Condizioni del “Contratto di Gestione di Portafogli”

Sezione I - Norme generali

1. Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati indicati alla lettera b) delle premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Rischi delle operazioni

2.1 Il Cliente, ferme restando le indicazioni specifiche sui singoli rischi legati agli investimenti in strumenti e prodotti finanziari di cui al documento informativo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato di quanto segue:

- a) i servizi di cui al presente contratto non comportano e non possono comportare alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti e maturano a carico del Cliente gli oneri fiscali connessi con le operazioni compiute e con gli strumenti finanziari acquistati e sottoscritti;
- b) con riferimento alle operazioni aventi a oggetto strumenti e prodotti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di OICR, tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e l'eventuale carenza di informazioni appropriate può rendere difficile accertarne agevolmente il valore corrente.

3. Identificazione del Cliente

3.1 All'atto della sottoscrizione del contratto il Cliente è tenuto a fornire ad AQA i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo in conformità della Normativa di Riferimento e delle vigenti disposizioni di legge, previo rilascio di apposita procura. Il Cliente potrà indicare soggetti autorizzati a rappresentarlo anche nel corso del rapporto con AQA; in tali casi la comunicazione dei dati identificativi degli stessi ad AQA avverrà al momento della designazione.

4. Conclusione del Contratto

4.1 Il Cliente prende atto che il presente Contratto si intende concluso alla data indicata nella Proposta sottoscritta dal Cliente stesso, mediante il rilascio al Cliente di una copia debitamente sottoscritta da AQA. Qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte di AQA, il Contratto si intenderà concluso con il ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione di AQA. In tal caso, l'accettazione di AQA dovrà essere comunicata al Cliente per iscritto. Una copia del presente Contratto verrà comunque consegnata al Cliente al momento della sua sottoscrizione. In ogni caso la AQA si riserva di respingere la Proposta contrattuale ed i relativi Allegati, non debitamente compilati od incompleti o recanti abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.

5. Cointestazione

5.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni potranno essere fatte da AQA a uno solo dei cointestatori, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.

5.2 Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale e indivisibile, anche se riferiti a istruzioni impartite soltanto da uno di essi.

5.3 Se non è pattuito diversamente, si presume che il rapporto sia a firma disgiunta. In tal caso, ciascuno dei cointestatori singolarmente può disporre del patrimonio in gestione con piena liberazione di AQA anche nei confronti degli altri cointestatori. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto ad AQA da tutti i cointestatori. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

5.4 In caso di opposizione formulata per iscritto da uno dei cointestatori, AQA potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti i cointestatori.

L'opposizione non ha effetto nei confronti di AQA finché questa non abbia ricevuto la suddetta comunicazione e non sia decorso il termine ragionevolmente necessario per provvedere.

- 5.5 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti a esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
- 5.6 Nei casi di cui al precedente comma, AQA deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata A/R.
- 5.7 In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari del rapporto di cui al presente contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili ad AQA, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari.

6. Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto

- 6.1 Il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai clienti. Quando il contratto è intestato congiuntamente a più persone, esse potranno disporre del portafoglio solo congiuntamente.
- 6.2 I cointestatari potranno concordemente nominare per iscritto un rappresentante comune. La revoca dell'incarico al rappresentante comune potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica dell'incarico dovrà essere effettuata da tutti. La revoca e la modifica del potere di rappresentanza, nonché la rinuncia da parte del rappresentante, saranno efficaci nei confronti di AQA dal momento della ricezione della relativa comunicazione effettuata per iscritto, salva la possibilità da parte di AQA di verificare la correttezza delle informazioni ricevute.
- 6.3 Quando, rispetto a istruzioni di acquisto o di vendita o di esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari o di ritiro parziale degli strumenti finanziari o delle somme di danaro provenienti da uno dei cointestatari in assenza di un rappresentante comune, sia stata manifestata opposizione per iscritto da parte anche di uno solo degli altri cointestatari, AQA potrà eseguire tali ordini solo se approvati da parte di tutti i cointestatari in tempo utile per la loro corretta esecuzione.

7. Conflitti di interesse

- 7.1 AQA adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti di AQA nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse ricadano negativamente sul Cliente.
- 7.2 AQA, ove le misure adottate ai sensi del primo comma non siano sufficienti a evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, informerà per iscritto il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste.

8. Compensi e spese

- 8.1 Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione del servizio di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad AQA è dettagliatamente specificato nell'Allegato 3. In tale Allegato è anche riportata l'informativa riguardante l'esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti da AQA nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.
- 8.2 Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate da AQA ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso ad AQA di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto.
- 8.3 È fatto divieto al Cliente di consegnare a consulenti abilitati all'offerta fuori sede, di cui AQA o altro intermediario eventualmente si avvalgano, denaro contante o mezzi di pagamento che non siano

intestati o girati ad AQA, muniti della clausola di non trasferibilità. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente.

9. Durata del contratto, recesso e risoluzione

- 9.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via raccomandata A/R, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
- 9.2 AQA potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A/R o per fax, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di pagamento ad AQA delle commissioni e delle spese dovute.
- 9.3 In ogni caso di scioglimento del presente contratto, AQA, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l'esercizio del mandato a vendere di cui all'art. 10, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Su richiesta del Cliente che intenda estinguere i conti aperti presso la propria banca depositaria ai sensi della successiva Sezione III, AQA si impegna ad informare la banca depositaria del Cliente circa l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione che possano interessare le somme di denaro o gli strumenti finanziari che il Cliente intende ritirare a seguito dell'estinzione dei relativi conti.
- 9.4 In caso di scioglimento del presente contratto, AQA provvederà a mettere a disposizione del Cliente, secondo le indicazioni dallo stesso fornite, presso l'intermediario da questi indicato, nei tempi tecnici necessari, gli strumenti e prodotti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. La consegna degli strumenti e prodotti finanziari sarà effettuata a spese del Cliente. AQA, salvo diversa espressa istruzione del Cliente, avrà comunque facoltà di procedere alla liquidazione degli strumenti e prodotti finanziari e di mettere a disposizione del Cliente il controvalore in denaro, dopo il relativo incasso, in base alle previsioni del successivo comma 5. Resta inteso che AQA, ove il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese e oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti e prodotti finanziari, necessaria a soddisfare tali diritti.
- 9.5 In caso di scioglimento del presente contratto, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico nel patrimonio in gestione saranno messe a disposizione del Cliente, presso l'intermediario da questi indicato, nei tempi tecnici necessari, secondo le indicazioni dallo stesso fornite e previo soddisfacimento da parte di AQA dei propri diritti vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

10. Responsabilità del Cliente e vendita in danno

- 10.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, AQA lo diffida a mezzo raccomandata A/R a pagare quanto dovuto entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente espressamente autorizza AQA ad addebitare ogni somma dovuta presso la banca depositaria del Cliente, restando inteso che la delega ad amministrare i conti ai sensi della successiva Sezione III espressamente autorizza AQA agli addebiti di cui al presente articolo. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora ad AQA il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente articolo. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari di pertinenza del Cliente, AQA

avvertirà il Cliente del suo proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di 7 (sette) giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

11. Modifiche contrattuali

11.1 AQA ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata A/R o per fax, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta ad AQA.

11.2 Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dall'art. 11.1, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento *pro tempore* vigente.

12. Computo dei termini

12.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

13. Comunicazioni tra le parti

13.1 Fatti salvi i casi in cui ai sensi del presente contratto le parti potranno usare il mezzo telefonico per impartire ordini o effettuare altre comunicazioni con le modalità ivi indicate, e fermo restando l'obbligo di registrazione di volta in volta in tali casi applicabile, le comunicazioni di ogni tipo tra le parti ai sensi del presente contratto saranno effettuate, se non diversamente disposto dal presente contratto, a scelta del Cliente:

- via posta (lettera raccomandata A/R)
- via posta elettronica
- via fax

14. Legge applicabile

14.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

15. Reclami, sistemi di risoluzione alternativi delle controversie e foro competente

15.1 Il Cliente può presentare qualsiasi reclamo per iscritto ad AQA mediante raccomandata A/R, posta ordinaria e posta elettronica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato in epigrafe ovvero all'indirizzo e-mail italiandesk@aq-capital.com. AQA comunica per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo contenente le proprie determinazioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso.

15.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte da AQA nei termini previsti al precedente comma, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. Il Cliente, pertanto:

- qualora sia classificato come "cliente al dettaglio" potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente ad AQA che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti;
- anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, potrà attivare – singolarmente o in forma congiunta con AQA – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata

mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte al comma precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione stragiudiziale delle controversie non priva, infatti, il Cliente del diritto di investire della controversia l'autorità giudiziaria.

15.3 Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di Milano.

Sezione II - Servizio di gestione di portafogli

16. Oggetto del contratto

16.1 Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, AQA compie discrezionalmente ogni tipo di operazione, senza necessità di preventivo assenso del Cliente, nel rispetto delle caratteristiche della linea di gestione scelta mediante la sottoscrizione dell'Allegato 5 e di quanto previsto dal contratto. Il Cliente può richiedere l'attivazione di una o più linee di gestione anche successivamente alla conclusione del contratto, previa sottoscrizione dell'apposita modulistica, che deve considerarsi anch'essa parte integrante del contratto.

17. Modalità di svolgimento del servizio di gestione di portafogli

17.1 Il patrimonio conferito in gestione dal Cliente può essere costituito esclusivamente da denaro e strumenti e prodotti finanziari.

17.2 L'importo del conferimento iniziale - che può variare per ciascuna linea di gestione - non può essere inferiore a quello previsto dalla linea di gestione sottoscritta dal Cliente con l'Allegato 5. AQA si riserva la facoltà di accettare conferimenti inferiori a quelli prefissati.

17.3 Il patrimonio gestito da AQA è rappresentato sia dai conferimenti iniziali del Cliente, sia da quelli successivamente eseguiti, dagli strumenti e prodotti finanziari e dalla liquidità derivanti da operazioni di investimento e di disinvestimento poste in essere da AQA, nonché dai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere comunque maturati (di seguito, il "Portafoglio del Cliente" o "Portafoglio"). In nessun caso AQA potrà dare esecuzione al contratto prima che gli strumenti e prodotti finanziari e/o le somme trasmesse dal Cliente siano nella piena disponibilità di AQA.

17.4 Le rimesse relative al conferimento iniziale e a quelli successivi saranno effettuate con le modalità previste nell'Allegato 5. Il Cliente potrà effettuare in ogni momento conferimenti aggiuntivi nel corso dell'esecuzione del contratto. Restano fermi i limiti di versamento di importi minimi eventualmente indicati con riferimento a singole linee di gestione nell'Allegato 5, nonché la facoltà di AQA di accettare conferimenti aggiuntivi in misura anche inferiore a tali limiti. In ogni caso, l'istruzione del Cliente di versare somme di denaro e/o di depositare strumenti e prodotti finanziari varrà di per sé come affidamento in gestione delle somme e dei prodotti in questione.

17.5 AQA non può, salvo diversa previsione all'interno della singola linea di gestione, compiere atti di gestione per conto del Cliente che lo impegnino oltre i limiti del patrimonio gestito. Il Cliente prende atto che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità potrebbe provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti di AQA. Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione, calcolate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente per i rendiconti periodici.

17.6 AQA ha facoltà di investire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o impiegare in conti correnti di deposito bancari le somme in attesa di investimento o derivanti da disinvestimenti. È facoltà di AQA

coprire il rischio di cambio e di tasso con strumenti finanziari derivati o prodotti similari. Gli strumenti finanziari derivati potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione solo se esplicitamente previsto nella linea di gestione sottoscritta dal Cliente.

- 17.7 Le percentuali di investimento in strumenti e prodotti finanziari indicate nella linea di gestione prescelta possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, etc.) o da operazioni derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, etc.).
- 17.8 Il Cliente potrà in qualunque momento chiedere la modifica delle caratteristiche della gestione prescelta selezionando una nuova linea di gestione tra quelle proposte da AQA purché anche la nuova linea sia adeguata al Cliente. A tal fine, il Cliente dovrà sottoscrivere e consegnare ad un nuovo Allegato 5. Il mutamento delle caratteristiche della gestione non comporta effetti novativi rispetto agli investimenti e ai disinvestimenti effettuati nel quadro della linea di gestione precedente. AQA provvederà a effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento necessarie per adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione del patrimonio gestito alle caratteristiche della nuova linea di gestione.
- 17.9 Per ciascuna linea di gestione sarà indicato il parametro di riferimento, ove significativo. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che i parametri di riferimento indicati per ciascuna delle linee di gestione costituiscono un mero elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti da AQA nell'attività di gestione, ma non costituisce un indicatore di futuri risultati dell'attività di gestione. AQA non avrà alcun obbligo di raggiungere o superare tale parametro di riferimento che non rifletterà specularmente l'andamento del patrimonio gestito. Il Cliente prende atto che, qualora da esso richiesta, una politica di investimento flessibile determina per sua stessa natura la possibilità per AQA di variare le componenti del portafoglio in misura significativa rispetto alla composizione del *benchmark*, qualora questo sia indicato nell'Allegato 5, così come – ad esempio – la possibilità di concentrare gli investimenti per tipologia, settore o area geografica. Pertanto, il Cliente si dichiara informato del fatto che il *benchmark*, qualora sia previsto, in presenza di politiche di gestione flessibili, ha natura meramente indicativa.
- 17.10 Gli strumenti e i prodotti finanziari presenti nel Portafoglio del Cliente verranno periodicamente valorizzati con i metodi, i criteri e la frequenza di valutazione stabiliti nell'Allegato 5.
- 17.11 AQA non sarà responsabile per l'impossibilità o la difficoltà di trasferire titoli dovuta all'esistenza di vincoli di legge, statutari o contrattuali o comunque aventi l'effetto di limitare la libera trasferibilità degli strumenti e prodotti finanziari che rientrino o debbano rientrare nel portafoglio, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula del presente contratto.
- 17.12 Qualora nell'esercizio dell'attività di gestione siano acquisite (o raggiunte in seguito agli investimenti successivi al versamento iniziale) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza di qualsiasi natura, nonché alla società partecipata, AQA avvertirà tempestivamente il Cliente. Alla medesima comunicazione la AQA sarà tenuta nel caso di ogni successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra. AQA non avrà l'obbligo di verificare né l'entità, né la tipologia delle partecipazioni già possedute dal Cliente presso altri intermediari, per le quali sussistano obblighi di comunicazione a organi di vigilanza ovvero alla società partecipata, indipendentemente dal fatto che tali partecipazioni, cumulate con quelle eventualmente acquisite nell'ambito dell'attività di gestione, possano determinare obblighi di comunicazione o di autorizzazione.
- 17.13 Al fine di una più efficiente gestione del patrimonio del cliente, AQA potrà delegare, conformemente alla Normativa di Riferimento, l'attività di gestione del portafoglio a terzi, anche esteri, La presenza di eventuali gestori delegati, nonché i dettagli della delega conferita sono riportati nell'Allegato 5

- “Caratteristiche della gestione” che costituisce parte integrante del Contratto. In ogni caso, il conferimento di deleghe non comporta alcuna esclusione o limitazione della responsabilità di AQA.
- 17.14 Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, il Cliente autorizza AQA ad agire in nome proprio e per conto del Cliente. AQA è autorizzata ad adempiere, anche in nome e per conto del Cliente, agli eventuali obblighi di deposito titoli, di copertura in contanti, di depositi di garanzia e all’assolvimento dei margini di garanzia necessari per l’esecuzione dell’operazione.
- 17.15 Salve le garanzie costituite in favore di AQA ai sensi del presente contratto o ai sensi di un diverso contratto a esso collegato, il Cliente si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, il Portafoglio del Cliente.
- 17.16 AQA è in ogni caso investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti o pervenuti ad AQA stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.
- 17.17 Quando esistono tra AQA e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.
- 17.18 Il Cliente potrà in ogni tempo chiedere la restituzione parziale delle somme nel rispetto dei limiti fissati eventualmente per la specifica linea di gestione prescelta, mediante comunicazione scritta, con i mezzi di cui all’art. 13.
- 17.19 Tutte le operazioni effettuate in esecuzione del presente contratto verranno regolate sui conti indicati dal Cliente di cui alla Sezione III.
- 18. Istruzioni specifiche**
- 18.1 Il Cliente avrà la facoltà di impartire ad AQA, per iscritto, istruzioni specifiche in ordine alle operazioni da porre in essere con riferimento al Portafoglio del Cliente. AQA è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso, salva comunque la facoltà di esercitare il diritto di recesso. Ove l’ordine impartito dal Cliente risulti non adeguato al profilo e alle caratteristiche del Cliente, AQA non lo esegue, restando sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell’ordine e ne dà immediata informazione al Cliente.
- 18.2 Il Cliente dichiara di essere consapevole che le istruzioni specifiche eventualmente impartite potrebbero impedire ad AQA di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile. Ove le istruzioni specifiche impartite dal Cliente comportino uno scostamento dalla linea di gestione prescelta, AQA avrà la facoltà di non eseguirle.
- 18.3 AQA può rifiutarsi di dare esecuzione a istruzioni incomplete o incorrette. AQA informerà con il mezzo che riterrà più opportuno il Cliente delle istruzioni che non riterrà complete o corrette. AQA non sarà in alcun modo tenuta a dare corso a quelle istruzioni del Cliente che AQA riterrà in contrasto con la legge, i regolamenti, le consuetudini e le prassi di mercato italiani o esteri, o contrarie alla prassi operativa di AQA.
- 18.4 Il Cliente è informato del fatto che, in virtù delle istruzioni specifiche dallo stesso impartite, il parametro di riferimento eventualmente indicato nell’Allegato 5 da AQA potrà risultare non più significativo. In tal caso, AQA avrà facoltà di modificare tale parametro in qualunque momento e senza preavviso. La comunicazione della variazione del parametro di riferimento, nei casi previsti dalla presente clausola, potrà essere eseguita da AQA mediante comunicazione scritta inviata coi mezzi indicati all’art. 13.
- 18.5 Ove il Cliente disponga le istruzioni specifiche telefonicamente, le istruzioni e le connesse informazioni dovute da AQA saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente con piena efficacia probatoria a tutti gli effetti di legge. Il Cliente si dichiara informato del fatto che AQA registra le relative conversazioni telefoniche e le conserva per almeno cinque anni.
- 18.6 L’esecuzione delle disposizioni del Cliente è subordinata alla contestuale costituzione da parte dello stesso dei fondi e/o dei margini indicati da AQA, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento e dalle previsioni delle casse di compensazione e garanzia e delle *clearing*

house competenti. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore di AQA, ai sensi dell'art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell'operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

18.7 Qualora il Cliente non effettui, nei termini di cui al precedente comma, il pagamento e il successivo adeguamento dei margini di garanzia, AQA non darà corso all'operazione ovvero procederà alla chiusura totale o parziale dell'operazione stessa.

18.8 AQA non è responsabile della mancata esecuzione o trasmissione degli ordini e/o delle richieste di investimento dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o da ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni da parte del Cliente o, comunque, a cause che AQA non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, ad esempio, ritardi o cadute di linea del sistema di trasmissione, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, scioperi e altre cause di forza maggiore. In tali casi AQA informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di dare corso agli ordini e/o alle richieste di investimento impartiti e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, essi verranno eseguiti entro il giorno di ripresa dell'operatività.

19. Adeguatezza

19.1 AQA valuta l'adeguatezza della singola operazione realizzata nel quadro del servizio di gestione di portafogli rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

19.2 In caso di rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza sarà condotta, salvo diverso accordo tra le parti, prendendo come riferimento il profilo del soggetto più debole. Nell'eventualità in cui la valutazione sui singoli cointestatari non evidenzia con certezza il più debole, AQA farà riferimento a quello che presenti la situazione finanziaria più debole, a colui che abbia gli obiettivi di investimento più prudentziali e al soggetto che abbia minori esperienze e conoscenze.

19.3 In caso di delega a un terzo, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, la valutazione di adeguatezza avrà riguardo al profilo del delegante.

19.4 Il Cliente si impegna a fornire ad AQA informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate e a informare AQA tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l'aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

19.5 Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per AQA di prestare il servizio di gestione di portafogli.

20. Aggregazione degli ordini

Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, AQA potrà aggregare l'ordine disposto per conto del Cliente con ordini di altri clienti o con gli ordini di AQA medesima. Tale aggregazione potrà essere effettuata anche in presenza di operazioni poste in essere in forza di un'istruzione specifica del Cliente. In ogni caso, il Cliente prende atto che l'aggregazione potrebbe tradursi in un pregiudizio per il Cliente medesimo.

21. Comunicazione delle perdite e rendiconto

21.1 AQA informa prontamente il Cliente nel caso in cui il patrimonio in gestione, che include una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, abbia registrato perdite che superino la soglia convenuta con il Cliente e indicata nel relativo Allegato 3. Tale comunicazione dovrà essere inviata al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la suddetta soglia sia stata superata.

Qualora la soglia sia stata superata in un giorno non lavorativo, la comunicazione verrà effettuata entro la fine del giorno lavorativo successivo.

- 21.2 Fermo quanto indicato al precedente comma, AQA informerà prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente. Analoga informativa sarà resa al Cliente in occasione di ogni ulteriore riduzione del patrimonio affidato in gestione pari o superiore al 10% di tale controvalore totale.
- 21.3 AQA fornirà al Cliente con cadenza semestrale i rendiconti periodici che includano le informazioni previste dalla Normativa di Riferimento.
- 21.4 Il Cliente avrà facoltà di richiedere che il rendiconto periodico sia fornito ogni tre mesi. Il Cliente potrà altresì richiedere di ricevere le informazioni essenziali sulle operazioni di volta in volta eseguite con una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui alla Normativa di Riferimento, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se AQA riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Ove il Cliente abbia richiesto la documentazione per singole operazioni ai sensi del periodo precedente della presente clausola, il rendiconto complessivo verrà fornito ogni 12 mesi oppure ogni 6 mesi ove il Portafoglio del Cliente contenga operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all'articolo 1, comma 3, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 21.5 Quando il Cliente abbia optato per una linea di gestione che sia caratterizzata da effetto leva, il rendiconto periodico verrà fornito comunque almeno una volta al mese.
- 21.6 Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso ad AQA entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del rendiconto stesso.

Sezione III - Delega a operare sui conti intrattenuti dal Cliente presso una banca depositaria

22. Delega

- 22.1 Il Cliente si impegna a conferire ad AQA una delega a operare sui conti liquidità e titoli accesi presso la banca depositaria del Cliente, incaricando tale banca depositaria di trasmettere i rendiconti anche ad AQA.
- 22.2 AQA potrà utilizzare la delega solamente per dare alla banca depositaria del Cliente istruzioni di addebito o di accredito di somme di denaro o di strumenti / prodotti finanziari derivanti dalla prestazione del servizio ai sensi del presente contratto, ivi incluso il diritto di eseguire il mandato a vendere di cui all'art. 10.
- 22.3 Il Cliente si impegna a non operare in alcun modo sui conti di cui al primo comma. 22.4 AQA non sarà responsabile per inesattezze, omissioni o eventi dannosi in relazione alle movimentazioni dei conti che non dipendano direttamente dalla propria colpa grave o dolo e si riserva in tali casi di rifiutare l'esecuzione delle operazioni e di adottare i rimedi di cui all'art. 9 per coprire ogni perdita o danno derivanti all'intermediario dai suddetti eventi.